

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2755 Anno 2018

Presidente: FIALE ALDO

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udienza: 06/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Piani Lucia, nata a Roma il 27/08/1967

avverso l'ordinanza del 01/03/2017 del Tribunale di Velletri

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 1° marzo 2017, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da Lucia Piani volta ad ottenere l'annullamento o la revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo emesso dalla locale Procura della Repubblica in esecuzione della sent. Trib. Velletri 28 settembre 2006, divenuta definitiva, di condanna della stessa per il reato di costruzione in assenza di permesso di costruire.

2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di Lucia Piani, ha proposto ricorso il suo difensore, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con un primo motivo, si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 3 Cost. per mancata previsione di un termine di prescrizione per l'ordine di demolizione, che dovrebbe essere considerato quale pena accessoria con conseguente declaratoria di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 173 cod. pen.

4. Con un secondo motivo si deduce violazione degli artt. 7 e 53 CEDU sul rilievo che la demolizione sarebbe da considerarsi sanzione penale e che sarebbe violato il principio di certezza della pena.

5. Con un terzo motivo si deduce l'insussistenza di un interesse amministrativo all'esecuzione della demolizione, trovandosi l'immobile in zona densamente edificata, priva di vincoli, ed avendo lo stesso ricevuto un classamento d'ufficio quale abitazione, con inserimento del lotto, originariamente agricolo, nel catasto fabbricati e attribuzione di rendita catastale. Prevarrebbe, dunque, l'interesse della signora Piani a continuare ad utilizzare il manufatto come proprio domicilio e dovrebbe essere tutelato il suo diritto all'abitazione in assenza di contrari interesse pubblici.

6. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e i motivi, pur articolati in maniera distinta, avendo riguardo alla natura giuridica ed al regime della sanzione della demolizione, sono evidentemente connessi e debbono quindi essere unitariamente trattati.

Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio – di cui il giudice di merito ha fatto corretta applicazione – secondo cui in materia di reati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

concernenti violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540). Essa, peraltro, non è neppure soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 265540; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio e a., Rv. 250336).

La conclusione, del resto, non comporta conseguenze irragionevoli o altrimenti foriere di insinuare dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione alla disciplina convenzionale invocata in ricorso. Si è infatti affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa - che, come si è già precisato, assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso - non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977).

Né sussiste violazione della CEDU sotto altri profili. In particolare, non sussiste alcun diritto "assoluto" alla inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato, ricavandosi, al contrario, l'opposto principio dell'interesse dell'ordinamento all'abbattimento - in luogo della confisca - delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche (Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Contadini e a., Rv. 267024).

Privo di pregio, da ultimo, è il rilievo secondo cui mancherebbe un interesse pubblico attuale all'esecuzione delle demolizioni, essendo il manufatto stato inserito al Catasto con attribuzione di rendita. Ed invero, la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 postula una sopravvenuta incompatibilità con atti amministrativi della competente autorità,

che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità del provvedimento sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, sent. n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456/2013 del 21/11/2012, Rv. 254426).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/12/2017.